COMUNE DI PINZOLO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 99 del 25 giugno 2026

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: "Articolo 193 del D.lgs. n. 267/2000 recante Testo unico degli Enti Locali. Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestuale assestamento generale. Esame e approvazione."

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 dicembre 2023.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2026-2028, la nota integrativa allegata bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 22 dicembre 2025;

Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 aprile 2026 è stato approvato il Rendiconto del Comune di Pinzolo riguardante la gestione esercizio finanziario 2025 e relativi allegati, che riporta un risultato di amministrazione di euro 12.333.062,57 distinto tra:

- quota accantonata euro 1.267.834,26
- quota vincolata da trasferimenti euro 96.521,18
- quota vincolata da leggi e principi contabili euro 1.624.150,79
- quota vincolata dall'Ente euro 67.640,51
- quota destinata agli investimenti euro 330.909,01
- quota disponibile euro 8.946.006,82;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";

Ricevuta la bozza di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e i prospetti allegati con la quale viene effettuato l'assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Ricordato che l'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199, stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) lettera abrogata;
d) lettera abrogata;
e) la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c.2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio; dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato inoltre ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dell'art. 187 c. 3 del D.Lgs 267/2000 che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);

Dato atto che a seguito dell'adozione del provvedimento in esame:

- la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile è pari a € 1.165.634,26;
- la quota libera dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile per gli utilizzi di cui all'art. 187 c. 2 del decreto legislativo 267/2000 è pari a € 5.180.444,67;
- la quota vincolata ancora disponibile è pari a € 42.640,51;
- la quota destinata ancora disponibile è pari a € 0,00.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Viste pertanto le variazioni di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (fondo di riserva di cassa) e il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, del provvedimento in esame che qui di seguito si riassumono:

	Competenza 2026	*2027*	*2028*
Maggiori entrate correnti	558.695,25	20.000,00	0,00
Minori spese correnti	101.191,87	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione per spese correnti	2.200,00	0,00	0,00
Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00
Canoni aggiuntivi BIM destinatinati alle spese correnti	0,00		
Avanzo di amministrazione per spese di investimento	3.224.663,33	0,00	0,00
Maggiori entrate per investimenti	0,00	0,00	0,00
Maggiori entrate per prestiti	0,00	0,00	0,00
Minori spese d'investimento	70.000,00	0,00	0,00
Maggiori entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
totale risorse disponibili	**3.956.750,45**	**20.000,00**	**0,00**
Maggiori spese correnti	652.087,12	20.000,00	0,00
Minori entrate correnti	10.000,00	0,00	0,00
Maggiori spese correnti non ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Maggiori spese d'investimento	1.946.276,85	0,00	0,00
Minore avanzo di amm. per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Minori entrate per investim.	1.348.386,48		
Maggiori spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Maggiori spese per partite di giro	0,00	0,00	0,00
totale risorse utilizzate	**3.956.750,45**	**20.000,00**	**0,00**

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Che, come dimostrato nei prospetti allegati al provvedimento in esame, in particolare Relazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, permane una situazione di equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, delle entrate e delle spese non ricorrenti, dei residui e di cassa, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari ulteriori provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari;

Visto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica, in particolare i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Che la variazione di assestamento generale in argomento non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,

tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

25 giugno 2026

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Firmato digitalmente da:
Trentin Ruggero
Firmato il 25/06/2026 11:17
Seriale Certificato: 4797397
Valido dal 20/08/2025 al 20/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA